

Penale Sent. Sez. 1 Num. 46604 Anno 2019

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: CAPPUCCIO DANIELE

Data Udiienza: 02/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRANDE ARACRI NICOLINO nato a CUTRO il 20/01/1959

avverso l'ordinanza del 14/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI, il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. GIUNCHEDI FILIPPO del foro di BOLOGNA, anche in sostituzione dell'avvocato VISCOMI GREGORIO del foro di CATANZARO, in difesa di GRANDE ARACRI NICOLINO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 marzo 2019 il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato, in esito all'udienza camerale ex art. 310 cod. proc. pen., quella, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna il 13 febbraio 2019, con la quale è stata rigettata, previo espletamento di perizia, la richiesta — fondata sull'incompatibilità tra lo stato di salute dell'indagato e la detenzione — di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Nicolino Grande Aracri, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a due omicidi.

Ripercorso l'iter del procedimento *de libertate*, il Tribunale del riesame ha innanzitutto escluso, sul piano procedurale, che le facoltà difensive siano state illegittimamente sacrificate dalla mancata partecipazione della difesa al conferimento dell'incarico e dall'omessa valutazione, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, delle controdeduzioni redatte dal consulente di parte, dott. Pugliese.

Nel merito, ha rilevato, tra l'altro, che Grande Aracri ha autonomamente rifiutato l'esecuzione della coronarografia consigliata dai sanitari dell'istituto penitenziario ove egli è ristretto, nonché il ricovero ospedaliero per eseguire ulteriori esami, ed aggiunto che la patologia cardiaca dalla quale egli è da tempo afflitto ha, in atto, connotazione stabile e non evolutiva.

Ribadito che Grande Aracri è paziente le cui condizioni richiedono un controllo sanitario attento e costante, funzionale a che gli siano garantite con tempestività tutte le cure del caso e gli siano forniti, all'occorrenza, i presidi medicali indispensabili per la tutela della sua salute, ha sottolineato come egli possa essere adeguatamente curato in costanza di detenzione carceraria, in quanto ristretto presso una casa circondariale ove è presente un servizio di assistenza intensificata, vicina all'ospedale San Paolo di Milano, centro clinico di riferimento, e che deve quindi escludersi che egli godrebbe di migliore e più completa assistenza se collocato in regime di arresti domiciliari.

Conclusivamente, ha rilevato che le problematiche specificamente concernenti la manutenzione della strumentazione all'uopo utilizzata (ricambio dei filtri, dei tubi e della mascherina della CPAP) possono essere affrontate e risolte dall'amministrazione penitenziaria, cui ha segnalato la necessità di assicurare la scrupolosa osservanza dei piani terapeutici approntati per le patologie da cui Grande Aracri è affetto, anche mediante la regolare manutenzione dei presidi sanitari.

2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Nicolino Grande Aracri propone, con il ministero degli avv.ti Gregorio Viscomi e Filippo Giunchedi, ricorso per cassazione affidato a due motivi, seguito dalla proposizione, con atto successivo, di un motivo nuovo.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 178, lett. c), 180 e 226, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Giudice dell'udienza preliminare conferito l'incarico ai periti, indicando loro l'incarico da espletare, senza sentire il consulente di parte già nominato.

Lamenta che il Tribunale del riesame, innanzi al quale il vizio era stato tempestivamente e ritualmente dedotto, abbia rigettato l'eccezione di nullità sulla base di considerazioni non conducenti, attinenti alla pretesa assenza di concreti *vulnera* alle prerogative difensive, laddove invece è evidente che, qualora il Giudice dell'udienza preliminare avesse rispettato le previsioni dell'art. 226, comma 2, cod. proc. pen., la difesa ed il consulente avrebbero potuto richiedere la specificazione dei quesiti in riferimento alla necessità di non circoscrivere l'accertamento esclusivamente alle questioni di natura cardio-respiratoria, come in effetti accaduto, e di estenderlo, invece, all'intero quadro clinico dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame contraddittoriamente fatto seguire al giudizio di compatibilità tra lo stato di salute di Grande Aracri — al quale si imputa la refrattarietà ad accertamenti e cure — e la detenzione inframuraria alcune raccomandazioni, rivolte all'amministrazione penitenziaria, che, al contrario, presuppongono l'inadeguatezza delle terapie e dell'assistenza di fatto garantita dalle strutture sanitarie interne al carcere.

2.3. Con il motivo nuovo, lamenta, ancora, vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame utilizzato le conclusioni di precedente accertamento, promosso da diversa autorità giudiziaria e non acquisito agli atti del procedimento, ai quali è allegata soltanto copia dell'ordinanza emessa in esito al medesimo accertamento, ove si dà conto dei suoi esiti.

Ribadisce, infine che l'omessa regolare manutenzione della strumentazione utilizzata per le terapie in carcere e la necessità di un costante monitoraggio del detenuto con riferimento alla assunzione dei farmaci cozzano con il formulato giudizio di adeguatezza della struttura penitenziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. L'accertamento tecnico in esito al quale è stato disposto il rigetto dell'istanza *de libertate* presentata nell'interesse di Nicolino Grande Aracri è stato disposto ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., norma che, nella sua prima parte, impone al giudice che, a fronte di una istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare, non sia in grado di decidere allo stato degli atti, di disporre, «anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato», accertamenti che devono essere eseguiti al più presto e, comunque, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza.

Nel caso di specie, vengono in rilievo, più specificamente, i successivi due periodi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., a tenore dei quali «Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3».

3. Nella fattispecie in esame, avendo la difesa istante prospettato che le condizioni di salute di Nicolino Grande Aracri sarebbero incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in costanza di restrizione carceraria, il giudice precedente ha nominato un perito (e, a seguito della rinuncia del professionista originariamente nominato, un collegio formato da due ulteriori esperti, specializzati, rispettivamente, in medicina legale e cardiologia), con contestuale formulazione dei quesiti, non preceduta da instaurazione del contraddittorio con le parti, ed ha assegnato termine di quindici giorni per l'espletamento dell'incarico.

Il consulente di parte dell'imputato ha partecipato alle operazioni peritali, ed in particolare alla visita medica del paziente, che ha avuto luogo il 25 gennaio 2019.

L'8 febbraio 2019 i periti hanno depositato relazione scritta, sulla scorta della quale, il 13 febbraio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen..

Il Tribunale del riesame emiliano, investito dell'appello proposto avverso tale decisione, ha, in primo luogo, ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di nullità, avanzata in relazione alla omessa esecuzione degli adempimenti previsti, qualora venga disposta perizia, dall'art. 226, comma 2, cod. proc. pen. («Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti»).

Ha osservato, in proposito, che il perimetro dell'accertamento medico demandato dal Giudice dell'udienza preliminare ai periti è stato il più lato possibile, poiché esteso alla verifica, senza limitazioni di sorta, della compatibilità tra le condizioni di salute di Grande Aracri e la custodia in carcere, in quanto tale comprensiva di tutti gli approfondimenti che la difesa avrebbe potuto proporre agli esperti.

Il Tribunale del riesame ha, pertanto, escluso che il *modus operandi* del giudice procedente abbia, in concreto, illegittimamente pretermesso le aspettative dell'indagato, la cui difesa, peraltro, si è astenuta dall'indicare quali sarebbero stati i terreni di indagine che avrebbe sottoposto all'attenzione dei periti qualora fosse stata seguita la procedura prevista dall'art. 226, comma 2, cod. proc. pen. e che sono stati, invece, trascurati in ragione della formulazione dei quesiti con l'ordinanza dispositiva della perizia.

Ha aggiunto che la difesa di Grande Aracri nulla ha rilevato, in proposito, nel corso dell'accertamento, pure avvenuto, come detto, in presenza del consulente di Grande Aracri.

Né, ha ulteriormente constatato, con la relazione di parte depositata successivamente all'adozione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare il consulente di Grande Aracri ha lamentato che gli sia stata preclusa la possibilità di portare all'attenzione dei periti particolari circostanze o di confrontarsi con loro.

4. Ritiene il collegio di non poter condividere *in toto* le argomentazioni spese dal Tribunale del riesame a sostegno del rigetto dell'eccezione di nullità, e di dovere, comunque, pervenire alla medesima soluzione in esito ad un percorso giuridico parzialmente diverso.

Il ragionamento operato dai giudici della cautela trae argomento dall'innocuità dell'omissione in chiave di sacrificio delle prerogative difensive, così privilegiando un'ottica marcatamente sostanzialista, e, similmente a quanto accade con riferimento ad altre ipotesi di dedotta nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. — quale, ad esempio, quella derivante dall'omessa traduzione di atti processuali nei confronti dell'imputato alloglotta — orienta la decisione in funzione dell'assenza di prova in ordine a qualsivoglia *vulnus* patito dall'indagato

1

per non avere potuto interloquire, tramite difensori e consulenti, sulla circoscrizione del fuoco dell'indagine.

Tale percorso logico si espone, tuttavia, a non marginali obiezioni: se, invero, si muove dal presupposto che il giudice è tenuto a formulare i quesiti previa instaurazione del contraddittorio («sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti»), tangibile appare l'incidenza dell'omissione di tale adempimento sul diritto di difesa, posto, se non altro, che in quell'ambito avrebbe avuto luogo il confronto tra giuristi (difensori, pubblico ministero, giudice), orientato ad individuare gli approfondimenti funzionali al vaglio delle circostanze dedotte con l'istanza *ex art. 299* cod. proc. pen., cui non può essere *sic et simpliciter* equiparato quello tra gli ausiliari, professionisti incaricati dell'esecuzione di accertamenti la delimitazione del cui oggetto non è ascrivibile alla loro competenza.

L'asimmetria tra i ruoli processuali rispettivamente assunti da difensori e consulenti tecnici dell'indagato conduce, dunque, a revocare in dubbio la correttezza dell'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui «i difensori ben avrebbero potuto far valere le loro doglianze riguardo alla loro mancata partecipazione alla formulazione dei quesiti durante l'espletamento della perizia», che sconta il rilievo dell'inesistenza di una sede, successiva al conferimento dell'incarico in contraddittorio con contestuale formulazione dei quesiti, in cui la difesa dell'indagato è abilitata ad interloquire con il giudice, unico soggetto deputato ad individuare i confini dell'incarico, e del differente atteggiarsi, nel tempo necessario all'espletamento dell'incarico, del contraddittorio, che si snoda, in quel frangente, essenzialmente sul piano delle relazioni tra periti e consulenti di parte e che, comunque, non prevede formali momenti di confronto comportanti la necessaria partecipazione della difesa tecnica.

Da questo punto di vista, ha buon gioco il ricorrente (cfr. pagg. 8-9 dell'atto di impugnazione) nell'evidenziare che, qualora la parte fosse stata ammessa ad interloquire sulla formulazione dei quesiti, l'adempimento avrebbe potuto avere maggiore e più puntuale estensione.

5. La prospettazione del ricorrente si palesa, nondimeno, infondata, come sopra anticipato, sotto altro, decisivo profilo, che attiene all'ambito di operatività del richiamo operato dall'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. agli art. 220 e seguenti del codice di rito.

La difesa di Grande Aracri richiama, al riguardo, una precedente decisione di questa Sezione, che ha affermato che «Quando la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere sia fondata, a norma dell'art.

299, comma quarto-ter, seconda parte, cod. proc. pen. sulla sussistenza di patologie particolarmente gravi che rendano le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, il giudice, se non accoglie la domanda sulla base degli atti, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi — contrariamente a quanto è previsto dalla prima parte della medesima disposizione a proposito dell'istanza fondata su ragioni diverse — con le formalità e le garanzie previste per la perizia» (Sez. 1, n. 16547 del 14/03/2010, Mulé, Rv. 246934)

Nella motivazione di detta pronunzia si legge, tra l'altro, che nei casi previsti dalla seconda parte dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. (quelli, cioè, in cui «la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice»), «ferma restando la rapidità degli accertamenti, essendo prevista la nomina di un perito, devono essere assicurate tutte le garanzie che tale adempimento comporta, a cominciare dal conferimento in contraddittorio dell'incarico, con il conseguente obbligo di avviso al difensore della data fissata per l'incombente».

Nell'effettuare tale ultima affermazione, la Cassazione evoca altro precedente, (Sez. 1, n. 4383 del 21/12/2000, dep. 2001, Sajia, Rv. 218170) nel quale si afferma, in uno all'obbligo di conferire l'incarico nel contraddittorio e previa rituale convocazione della difesa (già sancito, all'indomani dell'introduzione della disposizione in esame, da Sez. 4, n. 1379 del 24/05/1996, Aloé, Rv. 205305), che «Il legislatore non ha d'altra parte mancato di coordinare la predetta disposizione con la brevità del termine entro cui a norma del comma 3 dell'art. 299 il giudice deve provvedere sulla richiesta *de libertate* stabilendo, nell'ultimo periodo del comma 4-ter, che detto termine è sospeso durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti medesimi e la scadenza del termine per la loro esecuzione».

6. Ritiene il Collegio che l'indirizzo ermeneutico del quale sono espressione le decisioni appena citate debba essere rivisto ed emendato con specifico riferimento a situazioni quale quella venutasi a determinare nel caso in esame.

A tal fine, occorre, innanzitutto, notare che tutte le pronunzie in questione sono state rese a fronte di fattispecie in cui l'accertamento peritale era stato eseguito, a seguito di istanza *de libertate* fondata sull'incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e la restrizione carceraria, senza alcuna forma di instaurazione del contraddittorio, ovvero senza che la difesa dell'indagato fosse stata avvisata del conferimento dell'incarico né avesse potuto partecipare alle operazioni peritali (così il caso deciso con la sentenza n. 4383 del

21/12/2000) o, addirittura, senza il ricorso ad un accertamento peritale (così il caso deciso con la sentenza n. 16547 del 14/03/2010).

Il portato decisorio di tali precedenti (così come di quello, di analogo tenore, di cui alla sentenza della Sez. 5, n. 10190 del 15/02/2006, Mirabile, Rv. 234236) concerne, infatti, la distinzione tra i casi disciplinati, rispettivamente, dalla prima e dalla seconda parte dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., che è stata ivi compiuta in ossequio al principio da tempo fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 3 del 17/02/1999, Femia, Rv. 212755) e ribadito costantemente da tutta la successiva produzione di legittimità, concernente la necessità, in casi consimili, di ricorrere all'ausilio del perito, da escludersi nei soli casi in cui la prospettazione difensiva non involge, in sé, una questione di incompatibilità (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Macchi Di Cellere, Rv. 268930) e non eludibile, per contro, sulla scorta della sussistenza di esigenza cautelari di eccezionali rilevanza, apprezzabili, semmai, in sede di comparazione ex post (così Sez. 5, n. 132 del 11/10/2011, dep. 2012, Dell'Asta, Rv. 252655).

7. Pacifico, allora, che, al cospetto di una situazione quale quella prospettata nell'istanza presentata nell'interesse di Nicolino Grande Aracri, debba farsi luogo alla nomina di un «perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti», occorre comprendere se ed in quale misura dal richiamo alle disposizioni che regolano la perizia (artt. 220-233 cod. proc. pen.) discenda la pedissequa ed integrale applicazione dei singoli precetti.

Alcune indicazioni di carattere generale possono trarsi già dal tenore dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. che, nel riferire l'obbligo del giudice alla nomina del «perito» piuttosto che al ricorso alla «perizia», appunta l'attenzione sulla figura del soggetto incaricato dell'accertamento — in chiave, ad esempio, di qualificazione professionale e terzietà — e non anche sulle modalità di espletamento dell'incarico.

Coerente con tale approccio euristico appare la previsione, contenuta nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. e derogatrice rispetto alla ordinaria disciplina della perizia, in forza della quale il perito deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento.

La prima disposizione si riconnette, all'evidenza, alla peculiarità delle condizioni in cui versa il paziente della cui salute si discute ed alla possibilità di avvalersi di chi, operando nell'ambito dell'amministrazione, è in quotidiano contatto con il detenuto.

La seconda, correlata all'urgenza dell'accertamento, lo colloca senz'altro in un'area di deformalizzazione, nella quale si iscrivono il generico riferimento

all'obbligo di «riferire» — nella forma e con gli strumenti, deve ragionevolmente inferirsi, più appropriati alla bisogna — ed entro termini tanto ristretti da rendere poco più che teorica, nei casi limite, l'interlocuzione tra le parti nel tempo intercorrente tra le operazioni peritali e la risposta ai quesiti.

8. Se questa è l'impronta che il legislatore ha inteso dare all'istituto, imperniato sulla celerità, è logico ritenere che, ferma la sua finalità garantistica, non tutte le disposizioni in materia di perizia siano, in tale sede, suscettibili di applicazione e che, una volta assicurato il nucleo fondamentale del contraddittorio tra le parti, spetti al giudice procedente contemperare le concorrenti — e talora opposte — esigenze al fine di portare a compimento il sub-procedimento incidentale in forme e tempi tali da coniugare la terzietà e la completezza dell'accertamento, il rispetto del diritto di difesa e cadenze compatibili con la gravità della situazione dedotta.

In questa direzione si pone, del resto, la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla già evocata sentenza delle Sezioni Unite n. 3 del 17/02/1999, Femia, che sottolinea come l'accertamento medico da affidare al perito, previsto dalla norma in esame, si caratterizza perché «scandito sotto il profilo temporale con la previsione di termini, con un oggetto ed un ambito di indagine e di valutazione puntualmente definiti», nonché in quanto «improntato al contraddittorio», cioè ispirato all'esigenza di rispettare la *par condicio* tra le parti processuali, esigenza che, va in questa sede rilevato, ben può essere soddisfatta a prescindere dalla pedissequa, e, in alcuni casi, potenzialmente disfunzionale, trasposizione dell'intera disciplina della perizia quale mezzo di prova.

L'impostazione che si va delineando aveva già permeato la produzione giurisprudenziale precedente all'intervento del massimo organo nomofilattico, essendosi, in specie, affermato (Sez. 6, n. 3799 del 04/12/1996, dep. 1997, Di Candia, Rv. 207502) che, nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., gli accertamenti medici sono diretti «ad assicurare forme adeguate di partecipazione difensiva, con l'ausilio di un consulente tecnico».

Echi di un siffatto approccio si rinvencono anche in decisioni meno datate, quale quella, sopra citata, n. 10190 del 15/02/2006, nella cui motivazione si afferma che la disciplina in esame mira a coniugare la «speditezza dell'accertamento» con la garanzia del «necessario contraddittorio alle parti».

Ed appare significativo che, ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 19404 del 07/04/2016, Macrì, Rv. 268029, invocata dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di nullità ma relativa ad un caso, non assimilabile a quello del quale qui si discute, in cui il Tribunale, avendo disposto

2

perizia nell'ambito di un procedimento ex art. 310 cod. proc. pen., aveva impedito che il medico legale nominato dalla difesa partecipasse alle attività peritali e che il difensore ponesse domande al perito) abbia riconosciuto, sia pure al diverso fine di escludere l'applicabilità della disciplina sull'esame dibattimentale del perito, che «Il procedimento incidentale *de libertate* di cui all'art. 299 è ...[...]... un procedimento cautelare segnato, in uno alla valutazione del diritto alla salute del cautelando, da quelle esigenze di speditezza comunque connesse alla natura del procedimento e valorizzate dallo stesso linguaggio utilizzato dal legislatore, chiaramente evocativo di una procedura da svolgersi secondo ristretti limiti temporali e con formalità essenziali e semplificate», per poi aggiungere che «la regola del contraddittorio non risulta infatti declinata nel nostro sistema secondo un modello unico ma, piuttosto, secondo differenti forme, che sono, ora più solenni e piene, ora più essenziali e contenute, a seconda delle finalità perseguite dai vari istituti che vengono in esame e della ragionevole composizione dei concorrenti interessi in gioco».

9. Così tratteggiata la cornice nella quale si iscrive la normativa in commento, deve ragionevolmente inferirsi che il rispetto del contraddittorio non comporti, in questa ipotesi, la necessaria ed indefettibile applicazione delle regole dettate per la perizia quale mezzo di prova e che, nel caso in esame, l'omessa convocazione delle parti in vista della formulazione dei quesiti da sottoporre ai periti non ha determinato il sacrificio di significative prerogative dell'indagato né la restrizione dei correlati spazi difensivi.

In tale senso milita, in primo luogo, la genesi dell'accertamento, che promana da un impulso di parte, l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., che ha costituito, diversamente da quanto accade nell'eventualità che la perizia venga disposta d'ufficio o su richiesta di altri soggetti processuali, prima e fondamentale occasione per concorrere alla determinazione del relativo oggetto che, è bene ribadire, resta affidata in via esclusiva al giudice, il quale è solo tenuto a «sentire» la parte, ovvero ad instaurare un'interlocuzione non formale idonea ad acquisire un contributo che, nella fattispecie regolata dall'art. 299, comma 4-ter, seconda parte, cod. proc. pen., è già presente nell'atto di avvio del procedimento incidentale.

Tanto vale a rendere non indefettibile, nella prospettiva garantistica, l'apposita convocazione delle parti che, pertanto, può, qualora ritenuta ostativa alle evidenziate esigenze di celerità, essere legittimamente omessa.

La correttezza di tale soluzione è, d'altro canto, confermata dalla presenza, nell'*iter* procedimentale, di ulteriori e pregnanti momenti di attuazione del contraddittorio che, saldandosi con quello connesso alla facoltà della parte di

interloquire, quantomeno in via preventiva, sulla determinazione dell'oggetto dell'accertamento peritale, elidono il rischio di vanificazione o illegittima compressione degli spazi esplicativi del diritto di difesa.

In quest'ottica si collocano, in specie, la comunicazione alla difesa dell'indagato del provvedimento con cui è stato nominato il perito e la partecipazione, previa rituale convocazione, dei suoi consulenti alle operazioni peritali.

Il sistema di garanzie trova, per altro verso, coerente completamento nella possibilità — della quale Grande Aracri si è, in concreto, avvalso, sottoponendo al giudice di secondo grado le controdeduzioni rivolte dal suo consulente all'elaborato peritale — di sollecitare, in termini contenuti, una nuova pronuncia, in ipotesi incidente anche sull'estensione dell'accertamento peritale, attraverso la proposizione di appello ex art. 310 cod. proc. pen., nonché di riproporre l'istanza *de libertate* nella ricorrenza di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli valutati con il provvedimento adottato in esito all'accertamento peritale disposto ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen..

Tanto, senza indebite compromissioni delle prerogative difensive ed in perfetto ossequio allo spirito della norma, imperniata sull'esigenza di fornire, grazie all'ausilio di un professionista terzo e nel rispetto del contraddittorio processuale, una risposta in tempi notevolmente contratti (al perito, si ricorda, viene assegnato il termine di appena cinque giorni dall'accertamento, ulteriormente ridotti a due nei casi di rilevata urgenza, per riferire al giudice che lo ha nominato) allo scopo di assicurarne la compatibilità con la peculiarità della situazione prospettata.

Consequenziale alle superiori considerazioni è l'infondatezza della sollevata eccezione di nullità dell'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare e, quindi, del correlato motivo di ricorso.

10. Privi di fondamento sono anche il secondo motivo e quello nuovo, che possono essere esaminati congiuntamente, afferendo entrambi all'esito dell'eseguito accertamento peritale ed alla motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame bolognese ha argomentato la propria decisione in forza, in primo luogo, di quanto esposto dai periti, dott.ri Sveva Borin e Giovanni Maria Puddu, in ordine alla sostanziale stabilità delle patologie che affliggono Nicolino Grande Aracri che, pur severe, possono essere fronteggiate, permanendo lo stato detentivo, in tempi e non modalità non diverse da quanto accadrebbe qualora egli fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Ha replicato alle contrarie obiezioni difensive, rappresentate attraverso il contributo del consulente di parte, prof. Peppino Pugliese, rilevando, tra l'altro, che ad analoghe conclusioni è pervenuto altro sanitario, incaricato dalla Corte di appello di Brescia nell'ambito di autonomo procedimento, e che l'omessa effettuazione di alcuni approfondimenti diagnostici è dipesa dal rifiuto a più riprese frapposto dal paziente.

A fronte di un apparato motivazionale completo ed esente da profili di illogicità o contraddittorietà, il ricorrente eccepisce, per un verso, la distonia del passaggio conclusivo del provvedimento censurato, con il quale il Tribunale del riesame, sul postulato che «le problematiche prospettate dalla difesa e dallo stesso Grande Aracri concernenti l'esecuzione delle terapie in carcere ed in primo luogo la manutenzione della strumentazione all'uopo utilizzata (ricambio dei filtri, dei tubi e della mascherina della CPAP) possono essere affrontate e risolte dall'Amministrazione Penitenziaria», segnala «alla Direzione della Casa di Reclusione la necessità di assicurare la scrupolosa osservanza dei piani terapeutici approntati per le patologie da cui è affetto il Grande Aracri, anche mediante la regolare manutenzione dei presidi sanitari».

La doglianza non appare pertinente, atteso che il Tribunale del riesame, lungi dal porre l'accento, in contrasto con quanto in precedenza dedotto, sulle carenze dell'assistenza apprestata in ambiente carcerario e sulla conseguente incidenza sul formulato giudizio di compatibilità, si limita a rimarcare, in presenza di una situazione non allarmante né deficitaria sotto il profilo sia terapeutico che assistenziale, l'importanza — al fine di assicurare un costante monitoraggio e prevenire il rischio di aggravamento delle condizioni del detenuto — del certoso rispetto di tutte le prescrizioni, cui è strumentale anche lo scrupolo nella manutenzione delle apparecchiature.

Analogo giudizio va riservato all'ulteriore censura, articolata con i motivi nuovi, con la quale il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame abbia utilizzato per la decisione gli esiti della perizia svolta in altro procedimento, dei quali ha avuto conoscenza solo attraverso la lettura dell'ordinanza emessa in quella sede, che riporta alcuni stralci del relativo elaborato, e senza, dunque, avere piena contezza dell'attività svolta dal perito e dei risultati raggiunti.

A fronte dell'indicata obiezione, può agevolmente replicarsi che del tutto legittimamente il Tribunale del riesame si sia avvalso, grazie alla rituale acquisizione di un documento processuale, di elementi di conoscenza, di natura prevalentemente oggettiva, coerenti con quelli esposti dai periti nominati dal Giudice dell'udienza preliminare, mentre privo di base normativa è l'assunto difensivo secondo cui la legittimità dell'operazione compiuta dai giudici della cautela sarebbe stata condizionata dall'acquisizione dell'elaborato redatto su

2

**Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, il 18 NOV. 2019**

incarico dell'autorità giudiziaria bresciana, oltre che del provvedimento giurisdizionale che ne ha recepito gli esiti.

11. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Grande Aracri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..

Così deciso il 02/07/2019.